

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 26

del 28 ottobre 2019

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – Nullità iscrizione dei soggetti:

- o "DIABAINO VIP DELLA PIANA", CF 91014610801;
- o "A. BRIGATTERA, CF 92108630804;
- "SWIM GYM KAULON SRL", CF 02218640809;
- "STAR CENTER", CF 92047850802;
- o "DIABAINO VIP. VIP DELLO STRETTO", CF 92029180806;

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge

n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società

ed associazioni sportive dilettantistiche;

VISTO il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale

delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio

2017;

VISTO l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del

Regolamento per cui "sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento

dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3";

VISTE le note del 2 e 10 luglio 2019 con le quali l'Ente di Promozione

Sportiva ASC segnalava la presunta illegittima iscrizione al

Registro conseguita dalla "DIABAINO VIP DELLA PIANA"

91014610801, "A. BRIGATTERA" CF 92108630804, "SWIM GYM KAULON SRL" CF 02218640809, "STAR CENTER" CF 92047850802, e "DIABAINO VIP.VIP DELLO STRETTO" CF 92029180806, tesi avallata dall'analisi condotta dal proprio Comitato provinciale, in ordine alla documentazione statutaria che l'associazione aveva presentato, in sede di affiliazione, anche all'Ente ASC:

VISTE

le iscrizioni al Registro della A. BRIGATTERA", CF 92108630804, codice affiliazione ASI CAL-RC1246. in data 02/07/2019 con validità sino al 31/12/2019, della "SWIM GYM KAULON SRL", CF 02218640809, codice affiliazione ASI CAL-RC0925, in data 12/02/2015 con validità sino al 31/12/2019, della STAR CENTER", CF 92047850802, codice affiliazione ASI CAL-RC0656, in data 09/02/2017 con validità sino al 31/12/2019, della "DIABAINO VIP.VIP DELLO STRETTO", CF 92029180806, codice affiliazione ASI CAL-RC1248, in data 04/07/2019 con validità sino al 31/12/2019 e della "DIABAINO VIP DELLA PIANA", CF 91014610801, in data 20/01/2017, quale affiliata CSI con codice affiliazione 08900449 valida per le stagioni sportive in scadenza al 31/08/2017 e 31/08/2018, con prolungamento della validità dell'iscrizione fino al 31/12/2019 quale affiliata all'Ente ASI con codice affiliazione CAL-RC1217 per gli anni sportivi in scadenza al 31/12/2018 e 31/12/2019;

PRESO ATTO

delle note del 15 luglio e 16 settembre con le quali il CONI ha comunicato all'Ente ASI ed alle stesse associazioni l'avvio del procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti idonei all'iscrizione ed alla permanenza nel Registro con richiesta esplicita all'Ente ASI e all'Ente CSI, quest'ultimo limitatamente alle stagioni sportive in scadenza al 31/08/2017 e 31/08/2018 cui era stata affiliata la "DIABAINO VIP DELLA PIANA", di fornire gli opportuni chiarimenti sulla posizione delle stesse sia nel Registro che nell'ambito dell'Ente di Promozione Sportiva;

PRESO ATTO

della nota del 26/07/2019 con la quale il CSI ha confermato l'errata valutazione dello Statuto della "DIABAINO VIP DELLA PIANA" da parte del proprio Comitato provinciale evidenziando comunque la partecipazione della stessa alle attività sportive organizzate dall'Ente per le stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018;

AVUTO CONTO

della nota del 02/10/2019 con la quale l'Ufficio Assistenza Legale e Contenzioso del CONI, cui erano stati trasmessi gli Statuti dei cinque soggetti iscritti al Registro per un approfondito esame, ha confermato la mancata conformità degli stessi ai dettami dell'articolo 90, commi 17 e 18 della legge 289/2002 e successive modificazioni ed alle norme sportive rilevando per l'associazione A. BRIGATTERA la mancata preminenza dell'attività sportiva rispetto a quella ricreativa, culturale ed enogastronomica indicate nell'oggetto sociale, e per le associazioni DIABAINO VIP DELLA PIANA, SWIM GYM KAULON, STAR CENTER e DIABAINO VIP. VIP DELLO STRETTO, che gli Statuti, oltre a non possedere una previsione statutaria che determini l'assenza della finalità lucrativa ed il divieto di ripartizione degli utili fra gli associati anche in forme indirette, presentano un oggetto sociale non pertinente con le finalità sportive, prevedendo, al contrario, attività destinate ad altri settori quali l'alberghiero-turistico o il sociale;

RILEVATO

che l'Ente ASI, pur informato della temporanea sospensione dell'iscrizione anche in ragione degli eventuali provvedimenti ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento di Funzionamento del Registro, entro i termini concessi, non ha ritenuto di fornire alcun riscontro alle richieste del CONI negando quindi ogni chiarimento riguardo la posizione delle proprie affiliate, sia nel Registro che nell'ambito dell'Ente di Promozione Sportiva;

RILEVATO

pertanto, che dall'esame degli statuti, presenti nella sezione documentale del Registro, effettivamente, sono emerse difformità in relazione all'art. 90 della I: 289/2002 e finalità non corrispondenti a quelle sportive/didattiche;

RITENUTO

che l'iscrizione conseguita dalle suddette associazioni sia carente dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del succitato Regolamento, negli anni 2017, 2018 e 2019;

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b) del "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche", delle associazioni:
 - o "DIABAINO VIP DELLA PIANA", CF 91014610801;
 - "A. BRIGATTERA, CF 92108630804;
 - "SWIM GYM KAULON SRL", CF 02218640809;
 - "STAR CENTER", CF 92047850802;
 - o "DIABAINO VIP. VIP DELLO STRETTO", CF 92029180806;

- di addebitare agli Enti di Promozione Sportiva CSI ed ASI, tenendo in debito conto della loro diversa condotta, la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale Carlo Mornati